

Cl.: 1.1.02

DECRETO n. 490

del 04/08/2022

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'AFFIDAMENTO DA PARTE DEL CONSORZIO INFORMATICA E TERRITORIO SPA (MANDATARIA) DEL SERVIZIO DI SVILUPPO E GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO COMPENSORIALE E SANITARIO DELL'ATS VAL PADANA DISTRETTO DI CREMA (MANDANTE) - A SEGUITO DI PROCEDURA DI GARA AGGREGATA - PERIODO DAL 1.08.2022 AL 31.01.2026 (42 MESI)

IL DIRETTORE GENERALE – Dott. Salvatore Mannino

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Alessandro Cominelli

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SANITARIO F.F.

Dott. Gianmario Brunelli

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Dott.ssa Carolina Maffezzoni

Responsabile del procedimento: PIERINA GHILARDI

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamati:

- il decreto n. 108 del 17.02.2022 “Preso d’atto della proroga dell’affidamento da parte della Società Creasca Reti e Patrimonio SPA del servizio di gestione del canile sanitario – Distretto di Crema – alla Società Animal Hospital CVC SRL” periodo dal 01.01.2022 – 30.06.2022;
- il decreto n. 285 del 5/05/2022 con cui questa Agenzia ha conferito mandato al legale rappresentante Direttore f.f. della Società CONSORZIO INFORMATICA TERRITORIO SPA, per l’espletamento di una procedura aperta per l’affidamento del servizio di sviluppo e gestione del canile rifugio e sanitario del Comune di Crema ed altri comuni convenzionati;
- la L.R. 33/2009 la quale, all’art. 106, stabilisce che i comuni, singoli o associati, e le comunità montane devono ospitare nei canili e gattili rifugio, i cani raccolti o rinvenuti vaganti, dopo gli interventi sanitari previsti nei canili sanitari ed effettuati dai Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle ATS;
- l’art. 107 c. 12 lettera a) della medesima legge, il quale dispone che compete ai comuni: *“la predisposizione delle strutture di ricovero destinate alla funzione di canile sanitario e di canile rifugio, acquisendone la disponibilità nelle forme ritenute più opportune; le strutture destinate alla funzione di canile sanitario sono messe a disposizione delle ATS competenti in comodato d’uso”*;
- il Regolamento regionale del 13 aprile 2017 n. 2 “Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al titolo VIII, Capo II, della L.R. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo”, che all’art. 13 comma 2 stabilisce e precisa testualmente che, il canile sanitario è una struttura comunale destinata al ricovero temporaneo di:
 - a) *cani morsicatori, cani vaganti catturati, rinvenuti o consegnati direttamente o tramite la forza pubblica;*
 - b) *gatti morsicatori, gatti feriti o gravemente malati o gatti di colonia o che vivono in libertà e catturati nell’ambito degli interventi per il controllo demografico;*
 - c) *altri animali rinvenuti senza proprietario, ricoverati ai fini della profilassi antirabbica, compatibilmente con la recettività e le caratteristiche della struttura;*
- la Legge 14.08.1991 n. 281 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”;
- il DPR 8.2.1954 n. 320 “Regolamento di polizia veterinaria”;

Dato atto che, sulla base delle citate fonti normative, compete all’ATS provvedere:

- alla cattura dei cani vaganti, alla loro identificazione, alla loro osservazione e controllo sanitario per i primi 10 giorni dalla cattura nei quali effettuare i trattamenti profilattici e gli altri interventi di ordine sanitario che si rendessero necessari per la tutela della sanità pubblica veterinaria e per il benessere degli animali;
- alla loro custodia e al loro mantenimento fino all’avvenuto “riscatto” da parte dei proprietari o fino alla presa in carico da parte dei canili rifugio;
- alla identificazione, alla osservazione e controllo sanitario per 10 giorni dei gatti morsicatori e per l’eventuale osservazione dei gatti di colonia malati o feriti o catturati nell’ambito degli interventi per il controllo demografico;

Ricordato che l’ATS della Val Padana non ha dipendenti da destinare alle attività di custodia, sorveglianza, pulizia e nutrizione degli animali ricoverati presso il canile sanitario;

Considerato che la procedura di gara è stata svolta dalla società Consorzio Informatica Territorio Spa, in qualità di società di committenza per conto dei comuni soci e su delega dell'ATS Val Padana, per l'affidamento del servizio di gestione del canile rifugio sito in Vaiano Cremasco e del canile sanitario, da svolgersi nella struttura di proprietà di CIT (Consorzio Informatica Territorio), ubicata sempre in Vaiano Cremasco alla via Martiri delle Foibe n. 57;

Richiamate le comunicazioni della Società Consorzio Informatica Territorio Spa, agli atti:

- prot. n. 829/22 del 25/05/2022, di aggiudicazione alla ditta AURORA SRL, del servizio di sviluppo e gestione del canile rifugio e sanitario comprensoriale in Vaiano Cremasco, Via Martiri delle Foibe n. 57;
- prot. n. 900/2022 del 14/06/2022, di dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione, divenuta efficace dopo il completamento della verifica dei requisiti generali, previsti dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- prot. n. 1022/2022 del 28/06/2022, nella quale, dopo il ricorso presentato in data 24/06/2022, nei confronti della ditta AURORA SPA, si conferma l'esigenza di proseguire la gestione alle stesse condizioni contrattuali con la Società Animal Hospital CVC SRL, sino alla pronuncia del provvedimento cautelare – ferma la possibilità, laddove decorra il termine di cui all'art. 32 codice appalti senza che vi sia pronuncia cautelare – di stipulare il contratto e consegnare il servizio alla aggiudicataria a far tempo dal ventunesimo giorno successivo alla notificazione della domanda cautelare;
- prot. n. 1153/2022 del 18/07/2022, nella quale si fa presente che, annotata la ordinanza cautelare emessa dal TAR Brescia, da lunedì 1 agosto 2022 il servizio "Gestione del canile rifugio comprensoriale" sarà consegnato al nuovo aggiudicatario AURORA SPA;

Riassunte le condizioni economiche del servizio di gestione del canile sanitario, come segue:

- 8.000,00 annuali, determinato in maniera forfettaria, per le spese di pulizia, custodia, sorveglianza degli spazi riservati al canile sanitario;
 - € 8,00 al giorno per i cani (max 10 gg.);
 - € 4,00 al giorno per i gatti (max 10 gg.);
- le tariffe giornaliere devono intendersi comprensive di mansioni e adempimenti di competenza dei veterinari ATS affidate a un veterinario libero professionista incaricato dal gestore del canile sanitario;

Premesso che la durata del contratto è prevista in 42 mesi oltre a 24 mesi di rinnovo da esercitarsi disgiuntamente 12 mesi più ulteriori 12 mesi;

Stimato in l'onere derivante dal presente provvedimento, come segue:

- € 1.721,31 (IVA al 22% esclusa) per il periodo di proroga 01.07.2022-31.07.2022;
- € 70.000,00 (IVA al 22% esclusa) per il periodo 1.08.2022 – 31.01.2026;

Ritenuto di nominare R.U.P. di tale contratto, ai sensi dell'art. 31 c. 1 del D.lgs. 50/2016 la Dott.ssa Pierina Ghilardi, Direttore U.O.C. Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale;

Vista l'attestazione della dott.ssa Pierina Ghilardi nella duplice veste di responsabile del procedimento amministrativo e di Direttore U.O.C. Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale in ordine alla regolarità tecnica ed alla legittimità del presente atto;

Vista l'attestazione dell'U.O.C. Servizio Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, Sanitario F.F. e Sociosanitario;

D E C R E T A

- 1) di prendere atto dell'affidamento del servizio di gestione del canile rifugio sito in Vaiano Cremasco (CR) - Via Martiri delle Foibe 53 e, del canile sanitario da svolgersi nella struttura di proprietà di CIT ubicata sempre in Vaiano Cremasco Via Martiri delle Foibe n. 57, disposto dalla Società Consorzio Informatica e Territorio (Società del gruppo SCRIP) e, aggiudicato alla ditta AURORA SRL, con sede in Via delle Industrie 53/C – 45100 – Rovigo, per il periodo 1.08.2022 – 31.01.2026;
- 2) di stipulare il contratto per la gestione del canile sanitario, con decorrenza 1.08.2022 e scadenza 31.01.2026, come da schema previsto negli atti di gara e qui allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di dare atto che, a seguito del ricorso presentato sulla procedura di gara, è stato necessario prorogare il contratto con la Società Animal Hospital CVC SRL per il periodo 01.07.2022-31.07.2022 per un onere presunto stimato in € 2.100,00 (IVA 22% inclusa) che viene registrato al competente conto di costo 703590320 (Randagismo ricovero in canili sanitari) del Bilancio Sanitario di questa Agenzia per l'anno 2022;
- 4) di dare atto che l'onere stimato derivante dal presente provvedimento pari a € 85.400,00 (IVA 22% inclusa) viene registrato al competente conto di costo 703590320 (Randagismo ricovero in canili sanitari) del Bilancio Sanitario di questa Agenzia suddiviso come segue:
 - Anno 2022 € 10.167,00
 - Anno 2023 € 24.400,00
 - Anno 2024 € 24.400,00
 - Anno 2025 € 24.400,00
 - Anno 2026 € 2.033,00
- 5) di dare atto che l'onere potrebbe subire variazioni in aumento o in diminuzione in base al numero degli animali effettivamente ricoverati;
- 6) di dare atto che è facoltà dell'ATS Val Padana chiedere un periodo di rinnovo di 12 mesi più altri 12 mesi rinnovabili disgiuntamente, per un importo pari ad € 48.800,00 (IVA 22% inclusa);
- 7) di dare atto che, ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 50/2016 e del Regolamento aziendale adottato con decreto n. 721 del 30.12.2021, la somma di € 352,80 calcolata sull'importo delle fasi 1 e 3 in relazione ai propri fabbisogni, sarà destinata come segue:
 - € 39,20 (70% dell'80% del 10% dell'1%) al personale non dirigente che ha svolto funzioni tecniche di programmazione per il presente appalto;
 - € 215,60 (70% dell'80% 55% dell'1%) al personale non dirigente che svolgerà funzioni tecniche in fase di esecuzione del presente appalto;
 - € 98,00 (70% del 20% dell'1%) per investimenti;
- 8) di nominare R.U.P di tale contratto, ai sensi dell'art. 31 c. 1 del D.lgs. 50/2016 la Dott.ssa Pierina Ghilardi, Direttore U.O.C. Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale;
- 9) di nominare Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. 50/2016, il Dott. Leonardo Provana, Direttore del Distretto Veterinario di Crema;
- 10) di dare atto che il R.U.P. Dott.ssa Pierina Ghilardi ed il D.E.C. Dott. Leonardo Provana hanno dichiarato, come da documentazione agli atti, l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- 11) di disporre, a cura dell'U.O.C. Affari Generali, Legali e Istituzionali, la pubblicazione all'Albo on-line ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009 e nel rispetto del Regolamento UE 679/2016.

Firmato digitalmente
Dott. Salvatore Mannino